



IFRS UPDATE

1 | 2021

**INFORMATIVA DI BILANCIO IN MATERIA
DI CONTINUITÀ AZIENDALE
CHIARIMENTI APPLICATIVI DELLA
FONDAZIONE IFRS**

PREMESSA

La pandemia COVID-19 sta indubbiamente creando tensioni economiche come mai avvenuto nella storia recente. Chiusure pervasive e restrizioni agli spostamenti hanno avuto effetti globali sull'attività economica. Come conseguenza, molte imprese stanno affrontando una riduzione significativa di fatturato, redditività e liquidità. Questo può sollevare interrogativi in relazione alla loro capacità di proseguire in continuità aziendale. Pertanto, nello scenario attuale, determinare l'adeguatezza del presupposto di continuità richiede un livello di giudizio maggiore del solito.

IAS 1 *Presentazione del bilancio* impone all'entità di indicare le incertezze rilevanti relative alla sua capacità di continuare ad operare. Tuttavia, lo IAS 1 contiene anche alcuni obblighi generali di informativa che interagiscono con specifici requisiti di continuità.

Per sostenere l'applicazione coerente dello IAS 1 in relazione ai requisiti relativi alla continuità operativa e ai principi generali di informativa, la Fondazione IFRS ha pubblicato del materiale didattico. Questo materiale non modifica o aggiunge ulteriori requisiti a quelli già presenti negli IFRS ed è stato invece pubblicato per supportare l'applicazione coerente di tali Standard.

Il materiale didattico fa inoltre riferimento ad una [2014 Agenda Decision](#) dell'IFRIC (IFRS Interpretations Committee) che trattava dei requisiti di informativa relativi alla valutazione della continuità

IMPATTO CONTABILE

Nell'attuale contesto economico stressante, le valutazioni di continuità possono richiedere un grado di giudizio maggiore del solito.

la Fondazione IFRS ha pubblicato del materiale didattico che evidenzia gli obblighi di informativa in materia di continuità e i principi generali di informativa dello IAS 1 *Presentazione del bilancio*

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ E L'INFORMATIVA CONNESSA RICHIESTA DALLO IAS 1

lo IAS 1.26 stabilisce che nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.


Il presupposto della continuità aziendale è una valutazione dinamica ed è tenuta a rispondere alle mutevoli circostanze. Il paragrafo 14 dello IAS 10 *Events after the Reporting Period* stabilisce che L'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di chiusura dell'esercizio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò. La valutazione circa l'appropriatezza dell'uso del presupposto della continuità aziendale nella predisposizione deve estendersi sino alla data in cui il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

Nell'attuale scenario economico, le circostanze cambiano rapidamente e la direzione è quindi tenuta ad aggiornare la sua valutazione sulla continuità per riflettere i cambiamenti dell'ambiente. Le circostanza in cui l'entità preparerà il bilancio sulla base del presupposto della continuità potranno variare in modo significativo: da uno a scenario di redditività e liquidità adeguata a situazioni di crisi.

A causa dell'accresciuta incertezza, nel processo decisionale della direzione aziendale può essere coinvolto un maggiore giudizio sull'adeguatezza del presupposto della continuità nella preparazione del bilancio.

Perciò, è importante che l'entità consideri gli obblighi informativi generali dello IAS 1 relativi alle valutazioni.

Il materiale didattico illustra i requisiti dello IAS 1 come descritto nel seguito:



Nello scenario 1, non ci sono dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'entità per effetto di operazioni redditizie e una liquidità adeguata. In questo caso, non sono richieste informazioni particolari relativamente alla continuità, a parte i criteri generali di preparazione. È anche meno probabile che nel caso in esame siano state prese in considerazione valutazioni significative per stabilire se i criteri generali di preparazione sulla base del presupposto della continuità fossero adeguati.

All'altro estremo dello spettro in cui si segue il presupposto di continuità come criterio generale di preparazione, nello **scenario 3**, l'entità sta per cessare di essere un'impresa in continuità. In questo caso, avendo considerate tutte le informazioni rilevanti, la direzione ha stabilito che il presupposto della continuità nella preparazione del bilancio è appropriato. Tuttavia, la direzione aziendale conclude che vi sono rilevanti incertezze relative a eventi o condizioni che possono mettere in dubbio la capacità dell'entità di continuare ad operare. In questo caso, la società deve descrivere le incertezze significative relative alla sua capacità di continuare ad operare, come richiesto dallo IAS 1.25. È anche molto probabile che il presupposto della continuità abbia richiesto un elevato grado di analisi e che l'entità debba fornire anche informazioni in merito come richiesto da IAS 1.122 (ved. Appendice A per il testo di questi paragrafi dello IAS 1).

Nello **scenario 2**, sussistono dubbi significativi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come impresa in attività. Tuttavia, la direzione aziendale conclude che non vi sono incertezze significative dopo aver considerato i fattori mitiganti. Se la conclusione della direzione comporta un giudizio significativo, si applicano i requisiti dello IAS 1.122.

Un altro esempio di requisiti generali di informativa è quello dello IAS 1.125-133, che richiede che un'entità descriva le fonti di incertezza delle stime. Sono richieste informazioni integrative sulle ipotesi che l'entità ha formulato riguardo al futuro, insieme ad altre principali fonti di incertezza nelle stime alla data di riferimento del bilancio, che presentano un rischio significativo di comportare una rettifica sostanziale dei valori contabili delle attività e delle passività nell'esercizio finanziario successivo. Questi requisiti generali di informative possono essere rilevanti nell'informativa che riguarda il presupposto della continuità aziendale, specialmente in situazioni prossime alla liquidazione.

Se l'entità non è in continuità, il bilancio deve essere predisposto con criteri alternativi. Lo IAS 1.25 richiede che l'entità descriva tale fatto e le ragioni per le quali la società non è considerata un'impresa in attività, unitamente ai criteri di preparazione applicati.

GUIDE EMESSE DA ALTRI ORGANISMI CONTABILI E SVILUPPI FUTURI

Tutti gli standard-setter stanno prestando particolare attenzione ai requisiti che riguardano l'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio e alla relativa informativa. Il New Zealand Accounting Standards Board ha modificato il proprio principio equivalente allo IFRS, per specificare i requisiti aggiuntivi di informativa relativi alla continuità aziendale.

Nel mese di settembre 2020, l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ha pubblicato il Discussion Paper [Fraud and Going Concern in an Audit of Financial Statements: Exploring the Differences Between Public Perceptions About the Role of the Auditor and the Auditor's Responsibilities in a Financial Statement Audit](#), aperto alla consultazione sino al 1° febbraio 2021. Questo Discussion Paper tratta i requisiti di revisione e i requisiti dello IAS 1 quando sussistono incertezze significative sulla continuità aziendale.

Il tema della continuità aziendale è stato identificato come potenziale punto all'ordine del giorno da trattare nell'imminente riunione dello IASB sulle consultazioni. Una richiesta di informazioni sarà pubblicata nel mese di marzo 2021.

OIC: DEROGA ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE

L'OIC ha pubblicato nel novembre 2020 in consultazione la bozza del Documento Interpretativo n. 8* Legge 17 luglio 2020, n.77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio". Tali norme si applicano solo alle società che preparano i bilanci secondo i principi contabili italiani.

Con la bozza del documento interpretativo n.8* si specifica che la deroga alla continuità si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile e si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base al D. Lgs. 127. La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d'esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 la società può avvalersi della deroga:

- se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione dei paragrafi 21 o 22 dell'OIC 11.
- può inoltre avvalersi della deroga qualora nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n. 77 o della deroga prevista dalla precedente norma art.7 legge n. 40 conversione decreto Liquidità.

** alla data di pubblicazione del presente IFRS UPDATE il documento non è stato ancora approvato.*

CONCLUSIONI

Le entità devono garantire di fornire informazioni adeguate nei propri bilanci, non solo relativamente al rispetto degli specifici requisiti previsti dallo IAS 1 sulla continuità aziendale, ma anche di conformità ai criteri generali dello IAS 1 che riguardano i giudizi significativi e le incertezze significative.

Il materiale didattico pubblicato dalla Fondazione IFRS è accessibile [qui](#).

APPENDICE A - ESTRATTI DALLO IAS 1

Paragrafo 25 dello IAS 1:

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

Paragrafo 122 dello IAS 1:

Unitamente ai principi contabili rilevanti o ad altre note, un'entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 125), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio..



Contatti:

BDO Italia S.p.A.

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

www.bdo.it



This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional advice. Please contact your respective BDO Member Firm to discuss these matters in the context of your particular circumstances. Neither BDO IFR Advisory Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO International Limited and/or BDO Member Firms, nor their respective partners, employees and/or agents accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from any action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this publication or for any decision based on it.

Service provision within the international BDO network of independent Member Firms ('the BDO network') in connection with IFRS (comprising International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards, and Interpretations developed by the IFRS Interpretations Committee and the former Standing Interpretations Committee), and other documents, as issued by the International Accounting Standards Board, is provided by BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee. Service provision within the BDO network is coordinated by Brussels Worldwide Services BV, a limited liability company incorporated in Belgium with its statutory seat in Zaventem.

Each of BDO International Limited (the governing entity of the BDO network), Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited and the Member Firms is a separate legal entity and has no liability for another such entity's acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall constitute or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BV, BDO IFR Advisory Limited and/or the Member Firms of the BDO network.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

© 2021 BDO IFR Advisory Limited, a UK registered company limited by guarantee.
All rights reserved.

Tradotto in italiano e pubblicato da:

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2/2021 BDO (Italia) – IFRS UPDATE - Tutti i diritti riservati.